

TRIBUNALE DI PORDENONE

SEZIONE CIVILE

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'esecuzione

LETTA l'istanza depositata dal professionista delegato in data 8.10.2024 che ha evidenziato, rispetto al bene oggetto di causa, di provenienza ereditaria, il difetto di continuità delle trascrizioni ex art 2650 c.c.

RILEVATO che, come posto in evidenza dal professionista, non sussiste accettazione espressa dell'eredità;

RITENUTO dunque che rispetto a tale bene difetti la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c. e che la circostanza è ostativa alla vendita;

CONSIDERATO che per come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 11638/2014, nelle esecuzioni immobiliari spetta al Giudice dell'esecuzione verificare d'ufficio la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore precedente, ovvero integrata per ordine dello stesso Giudice ai sensi dell'art. 567 c.p.c. dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore.

P.Q.M.

Assegna ex art. 567 c.p.c. al creditore precedente, termine di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, al fine di attuare le più opportune iniziative procedurali e/o processuali al fine di sanare la continuità delle trascrizioni.

Fissa per la verifica dell'incombente di cui sopra l'udienza del giorno 9 Aprile 2025, ore 9.40.

Operazioni custodiali e peritali sospese.

Si comunichi.

Pordenone, 29.11.2024

Il Giudice dell'esecuzione

Dott. Antonio Albenzio